



Prot. n. 222902

Roma, li

- 3 DIC 2012

SCARICATO

Al Comune di CANALE MONTERANO  
Ufficio urbanistica

Oggetto: parere in merito al rapporto tra l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica e lo stato della pianificazione, nonché all'accertamento dei vincoli

Il Comune di Canale Monterano ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

Il Comune precisa di aver emanato una deliberazione consiliare (la n. 13 del 26 marzo 2012) concernente una variante al piano regolatore generale (PRG) del 1997 finalizzata a conformare lo strumento urbanistico alla normativa del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) del Lazio, **adottato** dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

In tal modo il Comune intende avviare il processo di adeguamento del PRG alle previsioni del piano paesaggistico, a norma dell'art. 145, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui: *"I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro **approvazione**".* Previsione pressoché analoga è contenuta nell'art. 64, comma 1, delle Norme del PTPR.

Il Comune riferisce che con tale operazione intende dare attuazione ad un'altra, precedente, delibera consiliare (n. 43/2011), con la quale ha previsto che: *"Adeguato il Prg al Ptp, l'autorizzazione paesistica è rilasciata direttamente dal Comune delegato, a meno che entro 45 giorni dall'inoltro della pratica dal comune al soprintendente, questi non risponda con parere contrario. Dopo ulteriori 15 giorni il comune delegato rilascia l'autorizzazione".*

Sulla base di tali presupposti, il Comune chiede *"... se il parere del Soprintendente possa considerarsi omnicomprendente, assorbente cioè di ogni altra disamina incidente sul territorio, stante l'ampiezza delle tematiche esplorate dal PTPR e il ruolo attivo svolto dai Comitati Scientifici e dal MiBac per la sua redazione"*. Inoltre, chiede come deve orientare la propria azione in caso di presunta esistenza di vincoli, tra i quali menziona quelli idrogeologico e boschivo, non attesati da provvedimenti specifici.

In merito, si ritiene quanto segue.

Prima di esaminare gli aspetti relativi alle questioni proposte, occorre soffermarsi sulle premesse.

GDP

L'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/04, dopo aver previsto che: "Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente...", stabilisce che: "Il parere del Soprintendente, **all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati**, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), **nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici**, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole".

Questo significa che la trasformazione della natura del parere del Soprintendente da vincolante a non vincolante è il frutto di una complessa attività di pianificazione paesaggistica ed urbanistica che coinvolge tutti i soggetti pubblici. Tale processo, in corso da anni e non ancora completato in nessuna Regione, presuppone l'accordo tra lo Stato e la Regione sulle prescrizioni d'uso dei beni tutelati, l'approvazione definitiva dei piani paesaggistici (ovvero delle prescrizioni di cui all'art. 140, comma 2, D.Lgs. 42/04, per gli specifici provvedimenti di vincolo), l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani e la verifica dell'avvenuto adeguamento da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata.

Nella Regione Lazio il processo di pianificazione paesaggistica è tutt'ora in corso, dopo l'avvenuta **adozione** del PTPR, ed il piano esplica i suoi effetti in regime di salvaguardia dal giorno della pubblicazione sul BUR, avvenuta il 14 febbraio 2008; tuttavia, per diversi motivi, non imputabili a questa direzione regionale, non si è ancora pervenuti al perfezionamento formale delle intese previste dall'art. 143 del D.Lgs. 42/04, e, di conseguenza, all'approvazione del PTPR.

Allo stato attuale, quindi, non sussistono i presupposti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Inoltre, nelle more del procedimento di approvazione il PTPR è suscettibile di modifiche che non rendono comunque possibile il definitivo adeguamento urbanistico da parte dei Comuni. Questo non vuol dire che i Comuni non debbano tenere conto delle disposizioni del PTPR adottato nell'adozione delle varianti al PRG, ma solo che tale processo conformativo non produce gli effetti di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/04, e, pertanto, non fa venire meno la natura vincolante del parere ministeriale del Soprintendente.

In conclusione, **le modifiche al PRG contenute nella variante del Comune di Canale Monterano non fanno cessare la vincolatività del parere del Soprintendente.**

Infine, si evidenzia che lo schema procedimentale previsto nell'art. 146 resterà immutato anche quando il parere del Soprintendente non sarà più vincolante; a tale proposito, non appare conforme alla norma statale la previsione contenuta nella deliberazione consiliare comunale n. 43/11 secondo cui a seguito dell'adeguamento del PRG al PTPR l'autorizzazione è rilasciata dal Comune (per gli interventi delegati) salvo parere contrario del Soprintendente.

Per quanto riguarda i quesiti proposti, si evidenzia quanto segue.


Il parere vincolante del Soprintendente comprende tutte le valutazioni in merito alla compatibilità dell'opera progettata con la normativa di tutela del paesaggio; pertanto, non residuano margini di discrezionalità in capo all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo (Regione o Comune delegato). Quest'ultima esprime le proprie valutazioni nella fase precedente che culmina con l'inoltro al Soprintendente della documentazione, della relazione istruttoria comprensiva della valutazione di conformità paesaggistica, e della proposta di provvedimento (art. 146, comma 7).

Per quanto concerne l'applicazione del PTPR, si ricorda che esso sottopone a specifica disciplina d'uso la totalità del territorio regionale, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 135 e 143 del D.Lgs. 42/04. Il PTPR, tuttavia, detta norme prescrittive esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 5).


Ciò premesso, in caso di incertezza sulla esistenza dei beni tutelati ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/04, è consultabile *on-line* la Tavola B del PTPR contenente la ricognizione dei vincoli. Inoltre, per quanto riguarda le aree boscate, si evidenzia che l'art. 10 del L.R. 24/98 e l'art. 38 del PTPR prevedono che il Comune certifichi la presenza del bosco in caso di errata o incerta perimetrazione. Infine, l'art. 26 del PTPR detta norme dirette a dirimere il contrasto tra le perimetrazioni dei PTP e del PTPR e la effettiva sussistenza delle aree vincolate con provvedimento specifico o tutelate per legge.

La Tavola B del PTPR è consultabile sul sito: [www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB](http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB) web GIS Tavola B. Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri)

Il dirigente  
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore  
(arch. Domenico Carini)



G.Del Pinto

GDP 